



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.156 del 15-09-2020	OGGETTO: O.C.S.R. 56/2018- INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI ED ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL CIMITERO CIVICO DI APPIGNANO DEL T. DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA
-------------------------	--

F. to **Visto** che alle ore 3.36 del giorno 24/08/2016 una scossa sismica di magnitudo 6.0 con epicentro Accumoli (Rieti) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto che alle ore 19:10 del giorno 26/10/2016 una scossa sismica di magnitudo 5.4 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC), e che alle 21:18 del 26/10/2016 una scossa di magnitudo 5.9 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la successiva scossa delle ore 7.41 del 30/10/2016 di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci ha prodotto nuovi ed ulteriori danni nel comune di Appignano Del Tronto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Visto che in data 18/01/2017 si sono registrate nuove e conseguenti forti scosse che hanno aggravato la preesistente situazione emergenziale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto che sul civico cimitero sono state redatte in date 11 marzo 2017 una serie di schede AEDES dalle quali si evince che una serie di blocchi hanno avuto di esito di agibilità "B";

Richiamato l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i., modificato dalla legge 172/2017 e in particolare:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;

b) l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

c) l'articolo 14, comma 1, lettere a) e a-bis), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

d) l'articolo 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto

degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

e) l'articolo 15, comma 1, lettera a), il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono, oltre alle altre Amministrazioni ivi indicate, le Regioni, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

f) l'articolo 15 comma 2 che prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) l'articolo 18 che prevede:

Al comma 1- Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

Al comma 2- La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Al comma 3- I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

Al comma 4- Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Al comma 5- In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

Al comma 6- Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con

proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie)).

h) l'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42 del 2004 di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 approvato con decreto ministeriale 22 agosto 2017 n.154;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;

Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; **Vista** l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»”;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”; **Vista** l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante

“Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017”;

Visto l’Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il verbale della cabina di coordinamento del 27 luglio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di formulazione da parte dei Presidenti delle Regioni-Vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte relative agli interventi di ricostruzione pubbliche ed è stata individuato il riparto delle risorse disponibili tra le Regioni interessate;

Vista la nota del 2 agosto 2017 con cui il Presidente della Regione Marche, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 9 agosto 2017 protocollo n. 1187;

Evidenziato

-Che con Ordinanza commissariale n. 56 del 14 marzo 2018 recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”* con la quale è stato approvato il secondo piano delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- Che nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza, il Comune di Appignano Del Tronto risulta inserito all’interno del piano opere pubbliche, così come sotto riportato:

Nr	Ente proprietario	Prov.	Comune	Categoria	Opera
137	Comune di Appignano Del Tronto	AP	Appignano Del Tronto	Cimitero	Ripristino funzionale

Visto che l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale, deve essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale scelto tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali e specifica formazione professionale;

Viste le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Considerata la necessità e l'urgenza di avviare il procedimento per la redazione della progettazione, nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori stessi;

Richiamato il provvedimento sindacale nr.02/2020 con il quale è stato disposto segue:
“Di nominare l'Ing. Antonella D'Angelo, Responsabile dell'area tecnica, categoria D, responsabile unico del procedimento per "Intervento di riparazione danni ed eliminazione della vulnerabilità sismica del civico cimitero di Appignano del Tronto danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti" per l'importo massimo di € 650.000,00;”

Richiamata la determinazione 34/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:
“-di affidare ex art.36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 la redazione della "VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI ED ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA -CIMITERO CIVICO DI APPIGNANO DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCC." all'Ing. Tiziana Ciotti iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr.699;

-di prevedere a favore dell'Ing. Tiziana Ciotti un corrispettivo di € 3.000,00 oltre cassa previdenziale per € 120,00 ed iva 22% totale complessivo € 3.806,40;

- di dar atto che la somma di complessiva di € 3.806,40 dovrà essere compresa nel quadro complessivo dell'intervento;”

Visti i documenti per la Valutazione della congruità della richiesta di finanziamento inseriti nel sistema regionale SismApp;

Vista la nota prot. 2211 del 04/05/2020 con la quale l'ufficio speciale ricostruzione Marche ha attestato la convalida dell'importo di € 387.508,45 per l'intervento di che trattasi;

Rilevato che all'opera è stato assegnato il seguente CUP: H14B20000320001;

Ritenuto dover attivare tutte le procedure per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e architettura finalizzati alla redazione della progettazione definitiva, esecutiva, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 14 maggio 2018 il quale prevede che, in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE;
- gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.lgs. 50/2016, per l'importo complessivo a base di gara pari ad € 36.412,69 oltre IVA ed oneri di legge, di cui:

- € 1.688,91 per la Progettazione definitiva;
 - € 12.835,72 per la Progettazione esecutiva incluso Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 21.618,06 per la Direzione Lavori incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Totale € 36.142,69

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, e in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) che prevede che [...] *fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo*

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro [...];

- l'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 il quale dispone che per le modalità di

affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...];

- l'art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:

- il comma 2, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il comma 14 che stabilisce che il contratto è stipulato in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

RITENUTO opportuno affidare i suddetti servizi di progettazione mediante affidamento diretto ad operatore economico regolarmente iscritto all' Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, non aggiudicatario nell'ambito di altri interventi di diretta attuazione del Comune di Appignano del Tronto;

Vista l'offerta protocollo 2298 del 12/05/2020 con la quale l'Ing. Tiziana Ciotti iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Ascoli Piceno al nr. 889 con la quale la medesima professionista offriva il ribasso del 19,76% sull'importo delle prestazioni come sotto dettagliato:

- € 1.355,18 per la Progettazione definitiva;
 - € 10.299,38 per la Progettazione esecutiva incluso Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 17.346,33 per la Direzione Lavori incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Totale € 29.000,89 arrotondato € 29.000,00;

Evidenziato che:

- il curriculum dell'Ing. Tiziana Ciotti risulta estremamente qualificato per l'espletamento dell'incarico di che trattasi;
- l'offerta economica prodotta risulta congrua per la fascia di affidamento;
- l'Ing. Ciotti è in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'incarico;

Ritenuto pertanto poter procedere con affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a) D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00;

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

-Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI PROCEDERE ex art.1 comma 2) lettera a) D.L. 76/2020bval'affidamento diretto dell'incarico di progettazione di definitiva ed esecutiva e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all' " INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI ED ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL CIMITERO CIVICO DI APPIGNANO DEL T. DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016" all'Ing. Tiziana Ciotti iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Ascoli Piceno al nr. 889, regolarmente iscritta all' Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, alle seguenti condizioni economiche:

- € 1.355,18 per la Progettazione definitiva;
 - € 10.299,38 per la Progettazione esecutiva incluso Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 17.346,33 per la Direzione Lavori incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Totale € 29.000,89 arrotondato € 29.000,00;

-DI RIBADIRE E PRECISARE che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, diventeranno efficaci ed esecutivi solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

-DI APPROVARE le seguenti condizioni regolanti l'incarico:

OGGETTO DELL'INCARICO

- elaborazione della Progettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- elaborazione della Progettazione esecutiva redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

La progettazione dovrà essere redatta con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario.

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

- € 1.355,18 per la Progettazione definitiva;
- € 10.299,38 per la Progettazione esecutiva incluso Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 17.346,33 per la Direzione Lavori incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Totale € 29.000,89 arrotondato € 29.000,00;

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale.

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

A. progettazione Definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

B. progettazione Esecutiva: 30 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla ricezione del parere favorevole della Conferenza regionale e di formale invito a procedere da parte del RUP;

C. eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;

D. eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto: 10 giorni naturali e consecutivi;

PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta suddiviso in acconti e precisamente:

- Anticipazione 30%: Entro 15 giorni dall'effettivo inizio della progettazione esecutiva;
- 70% dell'importo contrattuale: Entro 20 giorni dal decreto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 dell'Ord. 56/2018 ss.mm.ii. e dell'art. 4 dell'Ord. 63/2018.

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: QIH4CH

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo

corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei

compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità

Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui

all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e

all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di

estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole

contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2,

lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al

subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria

controparte (art. 6, comma 2, lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini

sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei

crediti (art. 6, comma 2, lett. c). Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

-DI DEMANDARE al Rup l'espletamento degli atti di competenza;

-DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 36.795,20 iva e cassa incluse al capitolo 2732/9 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

Il responsabile ufficio tecnico comunale
Dott.Ing. Antonella D'Angelo

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna

O.C.S.R. 56/2018- INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E N. 254 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri		
<i>Capitolo</i>	<i>2732 Articolo</i>	9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
<i>Causale</i>	O.C.S.R. 56/2018- INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI ED ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA DEL CIMITERO CIVICO DI APPIGNANO DEL T. DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
<i>Importo</i>	<i>2020</i>	€. 36.795,20

Lì 15-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giglio Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 30-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti